



REGOLAMENTO
DELL'IMPOSTA PROVINCIALE DI
TRASCRIZIONE, ISCRIZIONE ED ANNOTAZIONE
DEI VEICOLI
AL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO (I.P.T.)

Approvato con D.C.P. n. 111/9 del 30.11.1998

Modificato con D.C.P. n. 21/20 del 22.2.1999

Modificato con D.C.P. n. 2/1 del 21.2.2000

Modificato con D.C.P. n. 78/6 del 29.12.2003

Modificato con D.C.P. n. 53 del 18.12.2006

Modificato con D.C.P. n. 41 del 18.12.2007

Modificato con D.C.P. n. 58 del 18/12/2019

Modificato con D.C.P. n. 22 del 12/03/2026

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Principi generali	pag. 3
Art. 2 - Presupposti e soggetti passivi dell'imposta	pag. 3

CAPO II - MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

Art. 3 Tariffe	pag. 4
Art. 4 - Esenzioni	pag. 6
Art. 5 - Agevolazioni	pag. 9
Art. 6 - Controlli sulle esenzioni e agevolazioni	pag. 10
Art. 7 - Termini di versamento	pag. 11
Art. 8 - Termini di decadenza	pag. 11
Art. 9 - Importo di modico valore	pag. 12
Art. 10 - Arrotondamento	pag. 12

CAPO III – MODALITA' DI GESTIONE DELL'IMPOSTA

Art. 11 - Responsabile del procedimento	pag. 12
Art. 12 - Modalità di riscossione	pag. 13
Art. 13 - Adempimenti del soggetto incaricato della gestione dell'imposta	pag. 13
Art. 14 - Compenso al soggetto incaricato della gestione dell'imposta	pag. 14
Art. 15 - Controlli sull'attività del soggetto incaricato della gestione dell'imposta	pag. 14
Art. 16 - Ripresentazione di richieste di formalità	pag. 15

CAPO IV – RECUPERI E RIMBORSI

Art. 17 - Recuperi	pag. 15
Art. 18 - Avviso d'accertamento	pag. 16
Art. 19 - Interessi	pag. 16
Art. 20 - Sanzioni	pag. 16
Art. 21 - Riscossione coattiva	pag. 18
Art. 22 - Ravvedimento del contribuente	pag. 18
Art. 23 - Dilazioni di pagamento	pag. 18
Art. 24 - Rimborsi al contribuente	pag. 19
Art. 25 - Diritto di interpello	pag. 20
Art. 26 - Contenzioso	pag. 20
Art. 27 - Autotutela della P.A.	pag. 21

CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 28 - Norme finali	pag. 21
Art. 29 - Entrata in vigore	pag. 22
Art. 30 - Norme abrogate	pag. 22

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Principi generali

- 1) In attuazione dell'art. 56 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e s.m.i. la Provincia di Cuneo istituisce l'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione (I.P.T.) dei veicoli richieste al Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) avente competenza nel proprio territorio.
- 2) L'imposta si applica nel rispetto della normativa vigente in materia e in conformità a quanto previsto nel presente Regolamento.
- 3) Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e s.m.i.

Art. 2

Presupposti e soggetti passivi dell'imposta

- 1) L'imposta è dovuta, per ciascun veicolo, al momento della richiesta di ogni formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione al P.R.A.
- 2) Quando per lo stesso credito ed in virtù dello stesso atto debbano eseguirsi più formalità di natura ipotecaria, ai sensi delle norme di legge vigenti, è dovuta una sola imposta.
- 3) Soggetti passivi dell'imposta sono:
 - gli aventi causa o intestatari del veicolo, ai sensi dell'art. 56, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 446/97 e degli articoli 93 e 94 D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 recante il nuovo Codice della Strada;
 - il soggetto nell'interesse del quale viene compiuta l'iscrizione trascrizione o l'annotazione presso il P.R.A.
- 4) Nel caso di locazione finanziaria, qualora la formalità di prima iscrizione del veicolo (da parte della società di leasing) sia contestuale all'annotazione del leasing (a favore del locatario) soggetto passivo di imposta è il locatario e pertanto la destinazione del gettito compete alla Provincia ove ha sede legale o residenza il locatario.

- 5) Nel caso di omessa trascrizione al P.R.A. da parte del soggetto acquirente, il venditore rimasto intestatario al P.R.A. può richiedere la registrazione del trasferimento di proprietà anche senza presentazione del documento di proprietà. L'imposta è dovuta dal soggetto richiedente la registrazione del trasferimento di proprietà al P.R.A., all'atto della stessa, nel caso in cui il richiedente di fatto della formalità sia persona diversa dall'acquirente stesso.
- 6) I motocicli di qualsiasi tipo non sono soggetti all'imposta secondo quanto previsto dall'art. 17, comma 39, della Legge 27 dicembre 1997 n. 449 e dal D.M. 27 novembre 1998 n. 435 ad eccezione dei motoveicoli previsti dall'art. 5, punto 5, del presente Regolamento, vale a dire i motoveicoli ultratrentennali.
- 7) In caso di fusione tra società esercenti attività di locazione di veicoli senza conducente, le iscrizioni e le trascrizioni già esistenti al pubblico registro automobilistico relative ai veicoli compresi nell'atto di fusione conservano la loro validità ed il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione.
- 8) Sono soggettivamente esclusi dall'applicazione dell'imposta gli acquisti di veicoli da parte della Provincia di Cuneo per i quali la Provincia risulta essere contestualmente soggetto attivo e soggetto passivo dell'imposta.

CAPO II – MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

Art. 3

Tariffe

- 1) L'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al P.R.A. è applicata sulla base di apposite tariffe determinate con Decreto del Ministero delle Finanze 27 novembre 1998, n. 435, che stabilisce le misure dell'imposta per tipo e potenza dei veicoli, ai sensi delle norme di legge vigenti.
- 2) Le misure delle tariffe, di cui al punto precedente, possono essere aumentate dalla Provincia sino ad un massimo del trenta per cento.
- 3) Nei casi in cui sia stata omessa la trascrizione di un atto d'acquisto, le successive trascrizioni o iscrizioni non producono effetto in conformità a quanto previsto dall'art. 2688 Codice Civile concernente la continuità delle trascrizioni. Alle formalità richieste ai sensi e per gli effetti del citato articolo del Codice Civile si applica un'imposta pari al doppio della relativa tariffa.

Nel caso in cui il secondo soggetto acquirente abbia i requisiti per beneficiare dell'esenzione dall'imposta, questi deve comunque versare in nome e per conto del precedente acquirente un'imposta pari al valore ordinario della relativa tariffa.

- 4) Nel caso di reiscrizione di veicolo usato proveniente dall'estero a favore dello stesso soggetto già proprietario all'estero (risultante tale, dalla carta di circolazione estera definitiva del veicolo) la tariffa dell'imposta è proporzionale.
- 5) Nei casi di fusioni, incorporazioni e scissioni fra persone giuridiche, conferimento di aziende o rami aziendali in società e conferimento del capitale in natura, scioglimento di società e contestuale continuazione dell'attività sociale in forma di ditta individuale, regolarizzazione della comunione ereditaria nelle società di fatto, nei casi in cui comportino trasferimento della proprietà di veicoli in relazione a ciascuna formalità trascritta o annotata, si applica la tariffa in misura proporzionale.
- 6) Le tariffe sono approvate con Decreto del Presidente entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, come previsto dall'art.1, comma 169, della L.27 dicembre 2006, n.296.
- 7) Nel caso in cui le tariffe da applicare siano approvate nel corso dell'esercizio, in conformità a quanto previsto dal punto 4, le eventuali differenze d'imposta dovute devono essere corrisposte dal soggetto passivo di cui al punto 3 dell'art. 2 del presente Regolamento, nel termine di 60 giorni dalla richiesta da parte della Provincia.
I versamenti integrativi in esame non sono soggetti a sanzioni, né a interessi, se pagati entro il termine di cui sopra.
La data da cui far decorrere la variazione tariffaria coincide:
 - per le prime iscrizioni: con la data di immatricolazione;
 - per le formalità diverse dalla prima iscrizione: con data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata.
- 8) In caso di mancata approvazione delle tariffe entro il termine di cui al punto 6 del presente articolo, le stesse si intendono prorogate di anno in anno.
- 9) La Provincia notifica entro 10 giorni dalla data di esecutività copia autentica dell'atto modificativo delle misure dell'imposta al competente Ufficio provinciale del P.R.A. e al soggetto che provvede alla riscossione per gli adempimenti di competenza.
- 10) Entro 30 giorni dalla data di esecutività, l'atto di cui al comma precedente viene trasmesso al Mef, tramite inserimento nel portale del Federalismo fiscale ai fini della pubblicazione sul sito www.finanze.gov.it, che ne assicurerà la pubblicità informativa.

- 11) Il punto 2 della tabella relativa alle tariffe di cui al Decreto del Ministero delle Finanze n. 435/1998 concernente gli "Atti relativi ad operazioni rientranti nel campo di applicazione IVA" è stato abrogato dal D.L. 13/08/2011, n.138, art. 1, comma 12, convertito con L.14/09/2011, n. 148, pertanto detti atti pagano l'imposta proporzionale come gli atti non soggetti ad IVA.

Art. 4

Esenzioni

- 1) Sono esenti per legge dal pagamento dell'imposta le formalità, presentate al P.R.A., aventi per oggetto gli atti di natura traslativa o dichiarativa riguardanti:

A) Acquisti di veicoli effettuati da:

- a) soggetto disabile con ridotte od impedito capacità motorie permanenti in possesso di patente speciale e veicolo adattato alla guida - art. 8, Legge 27/12/1997, n. 449, art. 3 D.M. 435/98, art.1, comma 36, L.27/12/2006, n.296;
- b) soggetto disabile con ridotte od impedito capacità motorie permanenti *con veicolo adattato al trasporto* - art. 8, Legge 27/12/1997, n. 449, art. 3 D.M. 435/98, art.1, comma 36, L.27/12/2006, n.296;
- c) soggetto disabile con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetto da pluriamputazioni *trasportato* senza obbligo di adattamento del veicolo - art. 30, comma 7, Legge n. 388/2000, art.1, comma 36, L.27/12/2006, n.296;
- d) soggetto disabile *trasportato* con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento - art. 30, comma 7, Legge n. 388/2000, art.1, comma 36, L.27/12/2006, n.296;
- e) *soggetti autorizzati al commercio di mezzi di trasporto usati* nel caso i cui detti mezzi siano destinati alla vendita - art. 56, comma 6, D.Lgs.446/ 1997; in caso di soggetti cittadini extra UE viene richiesto di allegare copia del permesso di soggiorno in corso di validità o scaduto, unitamente alla richiesta di rinnovo presentata alla Questura competente;
- f) aziende e istituti di credito o loro sezioni o gestioni che esercitano, (in conformità a disposizioni legislative, statutarie o amministrative), *il credito a medio e lungo termine* nei confronti di *operazioni di*

finanziamento - art. 15 D.P.R. 29/9/1973, n. 601 - Risoluzione 49/E 17/04/2000;

- g) Enti del Terzo Settore, iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, appartenenti alle sezioni delle Organizzazioni di Volontariato (ODV), delle Associazioni di Promozione Sociale (APS) ovvero alla sezione residuale degli "Altri Enti del Terzo Settore", che:
- non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale e
 - svolgano in via esclusiva o prevalente attività di interesse generale nei seguenti ambiti previsti ex art. 5 D.Lgs 117/2017:
 - interventi e servizi sociali (lett. A);
 - interventi e prestazioni sanitarie (lett. B);
 - prestazioni socio-sanitarie di cui al D.P.C.M. 14 febbraio 2001 (lett. C);
 - attività di protezione civile (lett. Y) svolta da enti iscritti nell'Elenco nazionale del volontariato di protezione civile di cui all'art. 34 del D.Lgs 1/2018 e s.m.i.;

in merito **alle operazioni di acquisto di autoveicoli, utilizzati per lo svolgimento delle suddette attività istituzionali.**

L'esenzione si applica a condizione che l'ente dichiari che i veicoli siano utilizzati direttamente ed esclusivamente o prevalentemente per lo svolgimento delle predette attività statutarie, ai sensi della normativa vigente in materia di dichiarazioni sostitutive.

- h) Enti del Terzo Settore, iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, appartenenti alle sezioni delle Organizzazioni di Volontariato (ODV), delle Associazioni di Promozione Sociale (APS) ovvero alla sezione residuale degli "Altri Enti del Terzo Settore", che:
- non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale e
 - svolgano in via esclusiva o prevalente attività di interesse generale nei seguenti ambiti previsti ex art. 5 D.Lgs 117/2017:
 - interventi e servizi sociali (lett. A);
 - interventi e prestazioni sanitarie (lett. B);
 - prestazioni socio-sanitarie di cui al D.P.C.M. 14 febbraio 2001 (lett. C);
 - attività di protezione civile (lett. Y) svolta da enti iscritti nell'Elenco nazionale del volontariato di protezione civile di cui all'art. 34 del D.Lgs 1/2018 e s.m.i.;

in merito alle operazioni di trascrizione di veicoli provenienti da donazioni, attribuzioni di eredità o legato, effettuate per atti connessi allo svolgimento delle suddette attività istituzionali.

L'esenzione si applica a condizione che l'ente dichiari che i veicoli siano utilizzati direttamente ed esclusivamente o prevalentemente per lo

svolgimento delle predette attività statutarie, ai sensi della normativa vigente in materia di dichiarazioni sostitutive.

- i) *locatario a titolo di locazione finanziaria a seguito di esercizio del riscatto*, con riferimento ai contratti con termini di riscatto decorrenti dal 01 gennaio 2014 - art. 56, comma 6, D.Lgs.446/ 1997;
- j) *Istituzioni riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato (ex IPAB)* - art. 4, comma 5, del D.Lgs. 207/01. L'esenzione si applica a condizione che l'Istituzione dichiari di utilizzare direttamente i veicoli per lo svolgimento della propria attività statutaria;

B) A seguito di:

- k) *procedimenti di competenza del Giudice di Pace* che non eccedono euro 1.032,91 (valore della controversia) - art. 46 Legge 21/11/1991, n. 374 - Risoluzione 49/E 17/04/2000;
- l) *procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di separazione tra i coniugi* - art. 19 Legge 6/3/1987, n. 74 - Risoluzione 49/E 17/04/2000;
- m) *trasferimenti a favore di aziende speciali o di società di capitali* effettuati dai Comuni, dalle Province e dai consorzi fra tali enti - art. 118 D. Lgs. n. 267 del 2000;
- n) *trasferimenti a favore delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere* effettuati dallo Stato o da altri enti pubblici – art.5, commi 1 e 3, D.Lgs. 30/12/1992, n.502;
- o) *cancellazione dell'ipoteca legale e convenzionale* (per le formalità relative ad ipoteche iscritte dal 29 gennaio 2009) – art.3, comma 13 bis, D.L. 29/11/2008, n.185, convertito nella L. 28/01/2009 n.2;
- p) *iscrizione di ipoteca giudiziale per crediti di lavoro* – art.10 Legge 11/8/1973, n.533.

Nei casi di cui ai punti a-b-c-d, potrà beneficiare di tutte le agevolazioni previste anche un familiare che ha sostenuto la spesa nell'interesse del disabile a condizione che questo sia fiscalmente a suo carico.

L'esenzione di cui ai punti a-b-c-d, spetta, altresì, qualora il veicolo venga cointestato a soggetti non disabili purché abbiamo fiscalmente a carico in egual misura il disabile stesso.

- 2) Per i soggetti disabili le agevolazioni fiscali in materia di IPT possono essere riconosciute relativamente ad un solo veicolo per ciascun soggetto avente diritto (che potrà essere lo stesso disabile oppure un familiare a cui egli risulti fiscalmente a carico in quanto privo di reddito).
Sarà possibile beneficiare di agevolazioni in materia di IPT per un secondo veicolo solo se il primo veicolo viene cancellato dal P.R.A. o venduto.
Qualora il disabile, nel momento in cui richiede l'intestazione del secondo veicolo, risulti ancora intestatario al P.R.A. del primo veicolo sul quale ha beneficiato dell'esenzione IPT, può godere del beneficio dell'esenzione stessa allegando, a dimostrazione dell'avvenuta cessione della proprietà del precedente veicolo, copia dell'atto di vendita avente data certa non ancora trascritto al P.R.A. – Circolare ACI n.1583 del 15/05/18 sulla base del parere Dipartimento Finanze – Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo fiscale pervenuto ad ACI in data 11/05/2018 prot.n.1538.
In merito alla possibilità per i soggetti disabili o cui il disabile risulti fiscalmente a carico, intestatari di un veicolo per il quale sono state già applicate le agevolazioni di legge, di acquistare un ulteriore veicolo usufruendo nuovamente delle agevolazioni senza aver prima venduto o radiato il precedente, si stabilisce un periodo di "tolleranza" di 30 giorni calcolati tra la data di intestazione del secondo veicolo e la data dell'atto di vendita o del certificato di rottamazione del primo veicolo, ancorché non trascritti al P.R.A.
- 3) In caso di perdita di possesso per furto del veicolo per il quale il disabile abbia già usufruito delle agevolazioni fiscali in materia di IPT, il disabile può usufruire delle agevolazioni per l'acquisizione di altro veicolo, nonostante l'annotazione di perdita di possesso non preveda la cancellazione del veicolo dal Pubblico registro automobilistico e quindi ricorra la doppia intestazione in capo al disabile. Il soggetto disabile dovrà a tal fine presentare:
- 4) Si applica sull'imposta ogni altra esenzione prevista dalla legge.
- 5) I requisiti per beneficiare delle esenzioni previste dalla legge e dal presente Regolamento devono essere posseduti dal soggetto richiedente al momento della trascrizione della formalità.
- 6) La documentazione attestante il diritto all'esenzione dell'imposta deve essere presentata al P.R.A.

Art.5

Agevolazioni

- 1) Per le formalità, presentate al P.R.A, relative alle sotto indicate tipologie di veicoli l'imposta è dovuta nella misura di un quarto, tenendo conto dell'eventuale incremento di tariffa di cui all'art. 3, approvato dalla Provincia di Cuneo ai sensi dell'art. 56, comma 2, del D. Lgs. 446/97:
 - *autoveicoli muniti di carta di circolazione per uso speciale e rimorchi destinati a servire detti veicoli*, sempreché non siano adatti al trasporto di cose - art.56, comma 6, del D.Lgs. 446/97;
 - *rimorchi ad uso abitazione per campeggio e simili* - art. 56, comma 6, del D.Lgs. 446/97), fatto salvo quanto disciplinato dalla L.8/07/2003, n.172, art.10, che ha sostituito l'art.1 del R.D. 29/07/1927 n.1814, così come richiamato dalla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.3085 del 5/08/2003.
- 2) Per le formalità, presentate al P.R.A, relative ad autoveicoli e motoveicoli, anche non adattati, intestati a soggetti portatori di handicap sensoriali, oppure intestati ai familiari di cui tali soggetti risultino fiscalmente a carico l'imposta è dovuta nella misura del 5% (ovvero una riduzione d'imposta del 95%). Sono da ricomprendersi nell'agevolazione i soggetti non vedenti o sordomuti assoluti, così come individuati dall'art. 1, comma 2, della Legge 12 marzo 1999 n. 68 e dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate 30/07/2001 n. 72.

Lo stato di handicap sensoriale deve risultare da apposita certificazione rilasciata da una commissione medica pubblica.

Vengono applicati gli stessi limiti previsti per l'esenzione a favore dei soggetti portatori di handicap di cui all'art. 8 della Legge 449/1997 e s.m.i..
- 3) Per le formalità, presentate al P.R.A., relative alle sotto indicate tipologie di atti, l'imposta è dovuta nella misura fissa indicata al punto 2 della tabella del D.M. n. 435/1998 per gli atti non soggetti ad IVA, fermo restando l'eventuale incremento di tariffa di cui all'art. 3, deliberato dalla Provincia di Cuneo ai sensi di quanto previsto dall'art. 56, comma 2, del D.Lgs 446/97:
 - successioni ereditarie di veicoli tra persone fisiche (escluse quelle in linea collaterale) in relazione a ciascuna formalità trascritta o annotata;
 - cancellazione di ipoteca giudiziale in relazione a ciascuna formalità trascritta o annotata.
- 4) Per le formalità, presentate al P.R.A, relative all'iscrizione di ipoteche legali e convenzionali l'imposta è dovuta nella misura fissa di € 50,00 ai sensi dell'art.3, comma 13 bis, D.L. 29/11/2008, n.185, convertito nella L. 28/01/2009 n.2;

- 5) Per le formalità aventi ad oggetto veicoli e motoveicoli costruiti da almeno trent'anni, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, l'imposta è dovuta nella misura indicata *all'art. 63 della Legge 21 novembre 2000 n. 342*. La data di autentica della sottoscrizione dell'atto di acquisto del veicolo deve essere successiva al compimento del trentesimo anno dalla costruzione dello stesso. I trent'anni si calcolano dalla data di immatricolazione.
- 6) Si applica all'imposta ogni altra agevolazione prevista dalla legge.
- 7) I requisiti per beneficiare delle agevolazioni previste dalla legge e dal presente Regolamento devono essere posseduti dal soggetto richiedente al momento della trascrizione della formalità.
- 8) La documentazione attestante il diritto all'agevolazione dell'imposta deve essere presentata al P.R.A.

Art. 6

Controlli sulle esenzioni e agevolazioni

- 1) Il soggetto incaricato della gestione dell'imposta ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 è tenuto ad effettuare idonei controlli, anche a campione, in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate, in conformità a quanto previsto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, per l'ottenimento delle esenzioni/agevolazioni di cui ai precedenti articoli.
- 2) Le dichiarazioni sostitutive di certificazione di cui al punto 1 devono contenere l'attestazione di tutti i dati indispensabili per il riconoscimento delle esenzioni/agevolazioni e, a tale scopo, possono essere utilizzati modelli appositamente predisposti dalla Provincia.

Art. 7

Termini di versamento

- 1) Per le formalità di prima iscrizione dei veicoli nel P.R.A., nonché di iscrizione di contestuali diritti reali di garanzia contenuti nello stesso atto di vendita, il versamento dell'imposta è effettuato entro il termine di 60 giorni dalla data di effettivo rilascio dell'originale della carta di circolazione.
- 2) Per le formalità di trascrizione ed annotazione relative ai veicoli già iscritti nel P.R.A. il versamento dell'imposta è effettuato entro lo stesso termine di 60 giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata.
- 3) Per le formalità soggette all'imposta relative ad atti societari e giudiziari, il termine di cui al punto precedente decorre dal sesto mese successivo alla pubblicazione nel registro imprese e comunque entro 60 giorni dall'effettiva restituzione degli stessi alle parti, a seguito dei rispettivi adempimenti, ai sensi dell'art. 56, comma 8, del D.Lgs. n.446/97. Per atti societari si intendono: la costituzione, la variazione, la trasformazione, il conferimento, la fusione, la scissione e lo scioglimento di società o altri atti previsti dalla legge.
- 4) Le formalità di cui ai commi precedenti non possono essere eseguite se non è stata assolta l'Imposta Provinciale di trascrizione, iscrizione ed annotazione in ottemperanza all'art. 56, comma 2, del D.Lgs. n.446/97 e all'art. 7, comma 3, del D.P.R. 358/2000.

Art. 8

Termini di decadenza

- 1) Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio sono notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento è stato o avrebbe dovuto essere effettuato, ai sensi dell'art.1, comma 161, della L.27/12/2006, n.296. Entro lo stesso termine sono contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie previste dal successivo art.20 del presente Regolamento. L'accertamento in rettifica dei parziali o ritardati versamenti e l'accertamento d'ufficio degli omessi versamenti sono notificati al contribuente, anche a mezzo posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento, con apposito avviso motivato o altri strumenti previsti dalla legge.
- 2) Nel caso di riscossione coattiva il relativo titolo esecutivo è notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell'art.1, comma 163, della L.27/12/2006, n.296.

- 3) La richiesta per l'ottenimento del rimborso delle somme non dovute o versate in eccesso, a pena decadenza, deve essere presentata, entro cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione, ai sensi dell'art.1, comma 164, della L.27/12/2006, n.296.

Art. 9

Importi di modico valore

- 1) Non si procede alla riscossione, al recupero o al rimborso dell'imposta, compresi eventuali sanzioni ed interessi, per importi complessivi pari o inferiori a € 30,00 in relazione ad ogni singola formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione, come previsto dall'art. 3, comma 10, del D.L. 2/03/2012 n.16, convertito con L.26/04/2012 n.44. Tali importi non devono in ogni caso intendersi come franchigia.
- 2) Nel caso in cui gli importi da riscuotere o rimborsare sono superiori all'importo di cui al punto precedente, si procede alla riscossione o al rimborso dell'intero importo.

Art. 10

Arrotondamento

- 1) Il pagamento degli importi complessivamente dovuti, in relazione ad ogni singola formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione, deve essere arrotondato all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi e per eccesso se la frazione è superiore a 49 centesimi, ai sensi dell'art.1, comma 166, della L. 27/12/2006, n.296.

CAPO III – MODALITA' DI GESTIONE DELL'IMPOSTA

Art. 11

Responsabile del procedimento

- 1) Il Dirigente preposto alla gestione dell'imposta dal Piano Esecutivo di Gestione è responsabile dei procedimenti di riscossione, recupero e controllo dell'imposta.

Art. 12

Modalità di riscossione

- 1) L'imposta viene riscossa con le modalità rese necessarie dal rispetto della normativa in materia di sportello telematico dell'automobilista, finalizzate a garantire la contestualità del versamento dell'imposta al perfezionamento delle formalità di registrazione presso il P.R.A.
- 2) L'accertamento dell'imposta, la liquidazione, la riscossione, la contabilizzazione, i relativi controlli con l'applicazione delle sanzioni per l'omesso o ritardato pagamento della stessa sono effettuati con le modalità di cui all'art. 52, comma 5, del D.Lgs. 446/97.
- 3) L'affidamento al gestore del P.R.A. è effettuato tramite apposita convenzione o altro idoneo atto.

Art. 13

Adempimenti del soggetto incaricato della gestione dell'imposta

- 1) Il soggetto incaricato della gestione dell'imposta riversa alla tesoreria della Provincia di Cuneo l'imposta riscossa al netto di eventuali compenso e di rimborsi spettanti. Il riversamento deve essere effettuato con valuta fissa entro 5 giorni lavorativi dalla data d'incasso.
- 2) Sui ritardati riversamenti verranno applicati gli interessi di mora per "danni nelle obbligazioni pecuniarie", come da art. 1224 del Codice Civile, fatte salve cause oggettive di forza maggiore preventivamente comunicate dal soggetto incaricato della gestione dell'imposta e regolarmente accertate con provvedimento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 3 del D.L. 21/06/1961 n. 498, convertito con L. 28/07/1961 n. 770.
- 3) Entro la prima decade di ogni mese, il soggetto incaricato della gestione dell'imposta presenta alla Provincia di Cuneo un riepilogo, su supporto cartaceo o informatico, dei dati contenenti i versamenti relativi al mese precedente, distinti per giorno.
- 4) Entro il mese di febbraio, il soggetto incaricato della gestione dell'imposta presenta alla Provincia di Cuneo il rendiconto dei versamenti relativi all'anno precedente, distinti per mese, nonché le eventuali rettifiche intercorse. I documenti di cui sopra sono sottoscritti dal responsabile del soggetto incaricato della gestione dell'imposta.

- 5) Il soggetto incaricato della gestione dell'imposta registra gli introiti effettuati giornalmente per conto della Provincia di Cuneo, verificando che gli importi riscossi corrispondano alle tariffe vigenti.
- 6) Il soggetto incaricato della gestione dell'imposta che effettua direttamente rimborsi e recuperi, come da successivo Capo IV, presenta alla Provincia di Cuneo appositi riepiloghi mensili ed annuali.
- 7) La trasmissione dei dati di cui ai commi precedenti, fra il soggetto incaricato della gestione dell'imposta e la Provincia di Cuneo avviene, di norma, in via telematica su indirizzi di posta elettronica da concordarsi fra le parti e/o tramite accesso al Portale Aci-Pra.
- 8) Il soggetto incaricato della gestione dell'imposta è tenuto a permettere, su richiesta della Provincia, l'interrogazione degli archivi contabili relativi all'I.P.T. tramite apposito collegamento telematico, anche al fine di assicurare l'esistenza dell'archivio nazionale dei dati fiscali relativi ai veicoli iscritti al P.R.A. previsto dall'art. 56, comma 4, del D.Lgs. n.446/97. Le interrogazioni telematiche sono effettuate senza limiti ed oneri per la Provincia.
- 9) Il soggetto incaricato della gestione dell'imposta, in presenza di incertezze, dubbi o casi controversi in relazione a qualsivoglia aspetto di applicazione della normativa in materia di I.P.T., è tenuto a richiedere alla Provincia di Cuneo parere vincolante.

Art. 14

Compenso al soggetto incaricato della gestione dell'imposta

- 1) All'Automobile Club d'Italia incaricato della gestione dell'imposta non è dovuto alcun corrispettivo per l'attività ordinaria, così come stabilito dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21/03/2013;

Art. 15

Controlli sull'attività del soggetto incaricato della gestione dell'imposta

- 1) La Provincia di Cuneo effettua i seguenti controlli, anche tramite ispezioni, ritenuti opportuni sull'attività del soggetto incaricato della gestione dell'imposta, in particolare su:
 - a) corretto riversamento dell'imposta nei tempi previsti;
 - b) verifica della idonea documentazione presentata per la corretta applicazione dell'imposta.

- 2) I controlli di cui al punto precedente possono essere effettuati anche presso la sede del gestore dell'attività di riscossione dell'imposta.
- 3) La Provincia di Cuneo può effettuare, direttamente o tramite soggetti terzi all'uopo incaricati, controlli sulla corretta applicazione dell'imposta utilizzando anche altre banche dati.

Art. 16

Ripresentazione di richieste di formalità

- 1) Nel caso di ripresentazione di richieste di formalità precedentemente rifiutate dal P.R.A., non si dà luogo ad ulteriori riscossioni salvo che le richieste non siano state rifiutate per insufficiente versamento.
- 2) Per i versamenti o integrazioni dell'imposta effettuati oltre i termini stabiliti dall'articolo 7, si applicano le sanzioni previste dal successivo articolo 20 del presente Regolamento.

CAPO IV– RECUPERI - RIMBORSI

Art. 17

Recuperi

- 1) Le attività di recupero dell'imposta, nonché di eventuali sanzioni ed interessi ad essa collegati, in base alla normativa vigente (D.Lgs. n. 471/97, D.Lgs. n. 472/97, D.Lgs. n. 473/97 e le disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente di cui alla L. n. 212/00), possono iniziare con una semplice istanza di intimazione al pagamento.
- 2) Il termine per provvedere al versamento del dovuto (imposta, sanzioni, interessi) non può essere superiore a 60 giorni dalla data di spedizione dell'istanza.
- 3) L'attività di recupero di tipo cosiddetto "ordinario", ossia derivante da possibili mancati rilievi – da parte di ACI – di un insufficiente, omesso, tardivo pagamento IPT da parte dell'utente è di competenza del soggetto incaricato della gestione dell'imposta; i recuperi cosiddetti "straordinari", ossia quelli derivanti da eventuali particolari delibere provinciali o

determinati da fatti/atti sopravvenuti in momenti successivi all'espletamento della formalità, competono alla Provincia.

Art. 18

Avviso di Accertamento

- 1) Esperita infruttuosamente l'attività di recupero di cui all'articolo precedente la Provincia di Cuneo predispose l'avviso d'accertamento nei termini e nelle forme di legge e lo notifica al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento.
- 2) Nel caso di omesse iscrizioni o trascrizioni al P.R.A. come da art. 94 del D.Lgs n.285/92 la Provincia procede all'accertamento d'ufficio.
- 3) Fra gli accertamenti d'ufficio sanzionabili rientrano i casi di:
 - mancata iscrizione al P.R.A. del veicolo da parte del soggetto al quale è stata rilasciata la carta di circolazione e che si è dichiarato proprietario del veicolo all'ufficio Dipartimento Trasporti;
 - mancata trascrizione al P.R.A. di un atto relativo ad eventi giuridico patrimoniali sul veicolo (quali ad esempio il trasferimento di proprietà) da parte del soggetto per cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o comunque accertata.

Art. 19

Interessi

- 1) In caso di mancato o ritardato pagamento dell'imposta o in caso di rimborsi, si applicano, ai sensi dell'articolo 1, comma 165, L.27/12/2006, n.296, gli interessi legali calcolati con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 20

Sanzioni

- 1) La sanzione relativa all'omesso, ritardato o parziale pagamento dell'imposta è determinata nella misura prevista dalla normativa vigente.
- 2) La sanzione è dovuta:

- dal soggetto che ha commesso o concorso a commettere la violazione;
 - dalla persona giuridica nel caso in cui la sanzione sia relativa al rapporto fiscale proprio di società od enti con personalità giuridica.
- 3) Nel caso di reiterato comportamento elusivo la sanzione viene aumentata fino alla metà nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione dell'imposta. Per altre violazioni, si intendono quelle in materia di IPT o quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono e dei motivi che le determinano o per le modalità dell'azione, presentano profili di sostanziale identità.
 - 4) A qualsiasi violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, diverse da quelle già previste dallo stesso o da altre disposizioni legislative, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000.
 - 5) Alle sanzioni del precedente punto si applicano le disposizioni di cui al capo I, sezioni I e II, della Legge 24/11/1981 n. 689 concernente modifiche al sistema penale:
 - a) la violazione, quando è possibile, è contestata immediatamente al trasgressore.
Se non è avvenuta la contestazione immediata al predetto soggetto, gli estremi della violazione debbono essere notificati al medesimo entro il termine di novanta giorni dall'accertamento, se residente nel territorio della Repubblica e entro il termine di trecentosessanta giorni, se residente all'estero.
Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, l'interessato può far pervenire scritti difensivi alla Provincia;
 - b) è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione;
 - c) la Provincia qualora ritenga fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.
 - 6) La sanzione e gli interessi sono irrogati contestualmente all'avviso di accertamento.

Art. 21

Riscossione coattiva

- 1) Decorsi infruttuosamente i termini stabiliti con l'avviso di accertamento la Provincia di Cuneo procederà alla riscossione coattiva, secondo la procedura del ruolo di cui al D.P.R. 29/09/1973 n. 602, tenuto conto di quanto stabilito dai D.Lgs n. 46 del 26/2/99 e D.Lgs.n. 112 del 13/4/99.

Art. 22

Ravvedimento del contribuente

- 1) Il contribuente nel caso di omesso o parziale pagamento dell'imposta, qualora non siano iniziate da parte degli uffici preposti attività di accesso, ispezione, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, può avvalersi dell'istituto del ravvedimento, effettuando contestualmente il versamento dell'imposta dovuta, degli interessi e della sanzione nei termini previsti dalla normativa vigente.

Art. 23

Dilazioni di pagamento

- 1) Il contribuente, con propria istanza indirizzata alla Provincia di Cuneo in cui dichiarare la situazione di obiettiva e temporanea difficoltà finanziaria, può chiedere la dilazione del pagamento delle somme dovute. L'istanza deve essere presentata, a pena decadenza, prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva.
- 2) Le dilazioni e le rateazioni di cui al punto precedente soggiacciono alle condizioni ed ai limiti seguenti:
 - a) inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni;
 - b) durata massima della rateazione contenuta in 12 mesi;
 - c) decadenza dal beneficio concesso nel caso di mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata;
 - d) applicazione degli interessi legali sulle rateazioni concesse.
- 3) La dilazione di cui al punto 1 è disposta dal Dirigente preposto alla gestione dell'imposta, di cui al precedente articolo 11, che provvede, altresì, affinché al contribuente sia fornita comunicazione dell'accoglimento dell'istanza formulata delle modalità di effettuazione della rateazione.

- 4) Sulla somma dovuta a titolo di imposta sono calcolati gli interessi legali a partire dalla data in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato e sino alla data di scadenza della rateizzazione. Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.
- 5) Nel caso in cui l'ammontare del debito residuo risulti superiore a euro 10.000,00 è necessaria la prestazione di idonea garanzia tramite fideiussione rilasciata da un'azienda o istituto di credito o mediante polizza fideiussoria rilasciata da un istituto o impresa assicuratrice per il periodo di rateazione del detto importo, aumentato di un anno.

Art. 24

Rimborsi al contribuente

- 1) La domanda di rimborso delle somme non dovute o versate in eccesso deve essere presentata per iscritto dal contribuente o da chi abbia richiesto la formalità, se soggetto diverso dal contribuente, purché munito di delega scritta rilasciata dal contribuente stesso.
- 2) La domanda di rimborso deve essere inoltrata alla Provincia o al soggetto incaricato della gestione dell'imposta.
- 3) I rimborsi riguardano:
 - a) richieste di formalità già presentate e rifiutate dal P.R.A., che non vengono più ripresentate. Alla richiesta deve essere allegata la nota di trascrizione originaria debitamente annullata dall'ufficio del P.R.A. o copia conforme del certificato di proprietà se utilizzato come nota di richiesta. In tal caso la richiesta è presentata direttamente al soggetto incaricato della gestione;
 - b) versamenti in eccesso o non dovuti.
- 4) Il soggetto incaricato della gestione dell'imposta, verificati i presupposti per il rimborso, può effettuare la restituzione direttamente e conserva ai propri atti le quietanze relative alle somme rimborsate.
Il soggetto incaricato della gestione dell'imposta, in presenza di casi controversi, richiede alla Provincia di Cuneo parere vincolante.
- 5) Il rimborso è effettuato entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, ai sensi dell'art.1, comma 164, della L. 27712/2006, n.296.
- 6) A decorrere dalla data del versamento sono dovuti al contribuente gli interessi nella stessa misura di cui al precedente articolo 19.

- 7) La Provincia effettua, se del caso, i rimborsi anche direttamente nei medesimi tempi individuati per il soggetto incaricato della gestione dell'imposta.
- 8) I termini di prescrizione del diritto al rimborso sono quelli previsti dalla normativa vigente a partire dal giorno in cui il versamento dell'imposta è stato eseguito.

Art. 25

Diritto di interpello

- 1) Qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni che disciplinano la materia, il contribuente può inoltrare per iscritto alla Provincia di Cuneo apposita istanza di interpello.
- 2) L'istanza deve contenere gli elementi prescritti dall'art. 11 della Legge n. 212/2000, dal Decreto Ministeriale 26 aprile 2001, n. 209 e dalle successive disposizioni in materia previste dal D.Lgs n.156/2015.

Art. 26

Contenzioso

- 1) Le controversie concernenti l'Imposta Provinciale di Trascrizione, le sanzioni e gli accessori sono soggette alla giurisdizione della Commissione Tributaria secondo le disposizioni del D.Lgs. 31/12/1992 n. 546.
- 2) La Provincia di Cuneo può resistere in giudizio mediante i funzionari dell'Avvocatura Provinciale incaricati.

Art. 27

Autotutela della P.A.

- 1) Il potere di autotutela della Provincia di Cuneo si esercita mediante:
 - a) l'annullamento d'ufficio o di revoca degli atti illegittimi o infondati, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità;

- b) il rispetto del criterio di economicità sulla base del quale iniziare od abbandonare l'iter procedurale l'attività di accertamento e riscossione delle entrate tributarie dell'Ente.
- 2) Il potere di annullamento e di revoca degli atti illegittimi o infondati o di rinuncia all'imposizione spetta al responsabile dell'entrata che ha emanato l'atto illegittimo o che é competente per gli accertamenti d'ufficio.
- 3) Le eventuali richieste di annullamento di atti o di rinuncia all'imposizione avanzate dai contribuenti sono indirizzate alla Provincia di Cuneo.
- 4) Dell'eventuale annullamento di atti o rinuncia all'imposizione é data comunicazione al contribuente e all'organo giurisdizionale davanti al quale sia eventualmente pendente il relativo contenzioso.

CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 28

Norme finali

- 1) Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle disposizioni vigenti in materia.
- 2) Tutti i richiami a norme di leggi vigenti contenuti nel presente Regolamento sono da intendersi estesi alle successive modificazioni ed integrazioni delle stesse.

Art. 29
Entrata in vigore

- 1) Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di approvazione della delibera consigliare di riferimento.

Art. 30
Norme abrogate

- 1) Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate le disposizioni previste dal Regolamento dell'Imposta Provinciale di Trascrizione approvato dal Consiglio Provinciale con D.C.P. n. 58 del 18/12/2019.
- 2) Sono fatti salvi i rapporti giuridici perfezionati e gli effetti prodotti in base al Regolamento abrogato.